

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 DEL 28/03/2017

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" – COMPONENTE TARI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **Marzo**, alle ore **20,00** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prosecuzione; sono presenti i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Pres.	Ass.
1	NOBILE	GIUSEPPE	P	
2	VACCARO	SANTINA	P	
3	IUDICELLO	MARIA	P	
4	ORESTE	GIUSEPPINA		A
5	IUDICELLO	ROSARIA	P	
6	PATTI	SILVANA	P	
7	PLATIA	PAOLA		A
8	ALBERTI	PLACIDO	P	
9	IUDICELLO	LIBORIO	P	
10	D'ANGELO	VINCENZO MARIO	P	
11	RINALDI	GIOVANNI	P	
12	GIORDANO	ALESSANDRO	P	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti n. 2 Presenti n. 10

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, l'Avv. Giuseppe Nobile; Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Giuseppe Nigrone; Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Arch. Giuseppe Franco, l'Assessore Nicolosi e l'Assessore Stimolo.

Il Presidente constatata la presenza di n. 10 consiglieri su 12 consiglieri assegnati ed 12 in carica, e riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale e dell'art.39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare, invita i convenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.

Comune di Castel di Lucio- Deliberazione di C.C. N.7 del 28/03/2017.

Il Presidente passa ad esaminare il 3° punto all'O.d.g., dando lettura della proposta.

Il Presidente illustra la proposta deliberativa oggetto di discussione questa sera in Consiglio, illustrandola analiticamente.

Il Sindaco, presa la parola, afferma che sono stati raggiunti livelli soddisfacenti nella raccolta differenziata, ma l'obiettivo della nostra Amministrazione è quello di sensibilizzare ancor di più i cittadini ad utilizzare la compostiera, per far sì che venga aumentato il risultato ad oggi non soddisfacente (l'utilizzo e la relativa agevolazione della compostiera domestica) per un maggiore compostaggio da parte degli utenti, al fine di un risparmio economico.

Il consigliere Patti, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che anche se i due argomenti aggiunti successivamente alla convocazione del presente consiglio comunale, sono stati preventivamente comunicati dal Presidente al gruppo di minoranza, la proposta di modifica al regolamento IUC – componente TARI, non è passata dalla competente commissione regolamenti, pertanto chiede che venga concessa una pausa affinché, informalmente, si riunisca sull'argomento la competente commissione regolamenti, per valutare altri eventuali ritocchi al regolamento comunale suggeriti dalla sua applicazione in questi due anni, e successivamente si ritorni in Consiglio per adottare deliberazione condivisa.

Il Presidente precisa che, qualora i consiglieri volessero estendere la revisione ad altri articoli del regolamento, tali modifiche, non oggetto della proposta avanzata oggi dall'Amministrazione Comunale, potrebbero avere delle ripercussioni sul PEF della TARI, e quest'ultimo non potrebbe essere esitato questa sera in quanto non risulta presente in aula il revisore dei conti.

Il Consigliere Giordano Alessandro, chiesta e ottenuta la parola, ritiene che è necessario che nelle prossime sedute consiliari, in base all'argomentazioni trattate, sia assicurata la presenza del Revisore dei Conti, al fine di evitare che non si possano trattare determinati argomenti e quindi vedere sminuito il ruolo dei Consiglieri Comunali.

Il Presidente sottopone ai voti la richiesta di sospensione avanzata dal gruppo di minoranza, con la quale si chiede di sospendere la seduta per valutare la proposta oggetto di discussione e altre modifiche da apportare eventualmente al Regolamento IUC – componente TARI, alla luce dell'applicazione del tributo.

Si passa alla votazione per alzata di mano.

Con votazione palese per alzata di mano, con n. 7 voti contrari (Nobile G., Iudicello M, Vaccaro S., Iudicello R., Alberti P, D'angelo V., Rinaldi G.) con n. 3 (tre) voti favorevoli (votanti: Patti Silvana, Giordano Alessandro e Iudicello Liborio). La proposta viene rigettata.

Il Consigliere Giordano Alessandro, chiesta e ottenuta la parola, sottolinea che la proposta evidenzia una disuguaglianza nei confronti di talune categorie di utenti che non possono accedere per svariate ragioni all'uso della compostiera domestica. Si verrebbe a creare una disparità assoluta. E poi sottolinea che a tutt'oggi la compostiera domestica viene utilizzata da soli 7 utenti. Continua il suo intervento, riferendo come evidenziato dal Sindaco, l'utilizzo della compostiera domestica è possibile solamente da quei nuclei familiari che posseggono del terreno, e pertanto questa è una circostanza da tenere conto. Vorrei capire quali sono le motivazioni o esigenze reali, per aumentare questa agevolazione dal 20% al 50%, poiché gli utenti che utilizzano la compostiera sono solamente 7.

Il Sindaco fa presente che in caso di utilizzo della compostiera domestica da più utenti, graveranno meno oneri a carico di quest'ultimi, poiché la quantità di umido da conferire in discarica diminuirebbe e il beneficio si ripartirebbe nei confronti di tutti. Si potrebbe anche arrivare con il trascorrere del tempo, alla raccolta porta a porta dell'umido una volta a settimana e non tre volte come oggi. Infatti come si evince dal PEF il costo notevole a carico degli utenti è rappresentato dall'umido.

L'Assessore Nicolosi, presa la parola, ha dichiarato che l'aumento di chi utilizzerà la compostiera domestica, comporterà un notevole risparmio per tutta la collettività.

Il Presidente, fa presente che noi non abitiamo in città dove possono esserci 5/10 Km di distanza per raggiungere il fondo rustico in proprietà dove portar installare la compostiera, ma come nel mio caso a meno di 1 Km di distanza da casa, posso installare la compostiera nel terreno di proprietà ed usufruire di questa agevolazione che l'Amministrazione vuole incrementare.

Il Consigliere Patti, chiesta e ottenuta la parola, ritiene che anzicchè aumentare la percentuale di riduzione per il compostaggio, sarebbe più opportuno aiutare le fasce più deboli, perchè gli anziani non potranno gestire con facilità una compostiera, pertanto, sarebbe opportuno individuare un'area comunale dove poter installare una compostiera di uso comune, in modo da poterne usufruire tutti.

Il Sindaco dichiara che una compostiera comunale comporterebbe dei costi e annullerebbe del tutto le agevolazioni date.

Il Consigliere Giordano Alessandro, chiesta e ottenuta la parola, ribadisce, che nel momento in cui inizia la pratica del compostaggio, sembra giusto e corretto che ci siano i dovuti controlli. Più aumentano le agevolazioni per i cittadini e più è giusto che vi sia un serio e capillare controllo.

Il Consigliere Patti, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione, con l'augurio che si possano creare effettivamente dei benefici per tutti.

Il Presidente esaurita la discussione, sottopone la proposta alla votazione per alzata di mano.

Con votazione palese per alzata di mano, con n. 7 (sette) voti favorevoli (Nobile G., Iudicello M, Vaccaro S., Iudicello R., Alberti P, D'angelo V., Rinaldi G.). con n. 3 (tre) astenuti (votanti: Patti S., Giordano A. e Iudicello L.) La proposta viene approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, espressi dai Responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Constatato l'esito della votazione testé proclamata dal Presidente;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la modifica dell'art. 67 - riduzione per compostaggio – del vigente regolamento IUC – componente TARI, aumento la riduzione della quota variabile dal 20% al 50%,
- 2) Di trasmettere, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, la deliberazione e copia del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito, propone di dichiarare immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. n. 44/91 e s.m.i., la deliberazione in oggetto.

Il Presidente pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese per alzata di mano, con n. 10 favorevoli (votanti: Nobile G., Vaccaro S., Iudicello M., Iudicello R., Alberti P, D'Angelo V.M., Rinaldi G., Patti S., Giordano A., Iudicello Liborio),

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO - PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal SINDACO

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - COMPONENTE TARI.

IL PROPONENTE

Area Contabile – Ufficio Tributi

Per quanto concerne la **regolarita' tecnica** si esprime parere **favorevole**

Li 23-03-2017

Il Responsabile dell'area contabile
(Rag. Fedele Andrea Nicolosi)

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la **regolarita' contabile** si esprime parere **favorevole**

Li 23-03-2017

Il Responsabile dell'area contabile
(Rag. Fedele Andrea Nicolosi)

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91,

si attesta la **copertura finanziaria** come segue:

Interventi di bilancio _____

Somma disponibile _____

Impegnare _____

Differenza _____

Li 23-03-2017

Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. Fedele Andrea Nicolosi)

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - COMPONENTE TARI.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il regolamento IUC approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 31/07/2014, modificato con Delibera di C.C. n. 13 del 23/07/2015;

Ravvisato che si intende modificare l'art. 67 - riduzione per compostaggio - del vigente regolamento IUC - componente TARI, aumento la riduzione della quota variabile dal 20% al 50%, al fine ridurre i rifiuti prodotti dalla nostra comunità e quindi sostenere minore costi per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti organici;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2017, l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini" ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al **31 marzo 2017**.

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;


PROPONE

- 1) Di approvare la modifica dell'art. 67 - riduzione per compostaggio - del vigente regolamento IUC - componente TARI, aumento la riduzione della quota variabile dal 20% al 50%,
- 3) Di trasmettere, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, la deliberazione e copia del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 4) Di chiedere l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE



IL PROponente



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

Provincia di Messina

PARERE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di marzo, il dott. Luigi Sorce, revisore unico del Comune di Castel di Lucio, nominato con la delibera consiliare n. 32 del 29/10/2016,

RICHIAMATO

l'art. 239 comma 1 lett. B N. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con L. n. 213/2012, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

DATO ATTO

- che il regolamento IUC è stato approvato con delibera del C.C. n 14 del 31/07/2014 e modificato con delibera del C.C. n 13 del 23/07/2015;
- che l'amministrazione comunale ha ravvisato l'esigenza di modificare l'art. 67 del Regolamento IUC - componente TARI, accrescendo dal 20% al 50% la riduzione della quota variabile del tributo alle utenze che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto;

ESAMINATA

- la proposta di deliberazione ed i relativi allegati,

VISTI

- i commi 639, 659, 660, 679, 682, 702, 704 e 737 dell'art. 1 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

- il D.Lgs 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica positivo espresso dal Responsabile de Servizio Tributi;
- il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO

- che la modifica sopracitata sia rispettosa delle norme vigenti in materia;
- che la bozza di delibera visionata sia congrua, coerente ed attendibile dal punto di vista contabile;

ESPRIME

parere favorevole in relazione all'adozione, da parte del C.C. del Comune di Castel di Lucio, della proposta di modifica del regolamento comunale IUC – componente TARI.

Palermo 24/03/2017

IL revisore unico

Dott. Luigi Sorce



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
F.to G.Nobile

Il Consigliere Anziano
F.to S.Vaccaro

Il Segretario Comunale
F.to A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 31-03-2017

Li 30-03-2017

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo, come chiarito con circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. 24/03/2003, pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 30-03-2017

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2017

dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44
 è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 30-03-2017

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone

ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale e all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ al _____ col n. _____ del reg. delle pubblicazioni.

Li _____

Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ dal _____, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del Responsabile della pubblicazione albo on line.

Dalla residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone